

Brescia, lì 01/09/2022

OGGETTO: CREDITO DI IMPOSTA PER “CARO ENERGIA” (elettrica e gas)

Aggiornamento News 09/2022 e 19/2022.

Sono previsti alcuni crediti d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di:

A. imprese energivore

(**art. 15** del DL 4/2022, **art. 4** del DL 17/2022, **art. 5** del DL 21/2022 e **art. 6** del DL 115/2022);

B. imprese gasivore

(**art. 15.1** del DL 4/2022, **art. 5** del DL 17/2022, **art. 5** del DL 21/2022, **art. 2** del DL 50/2022 e art. 6 del DL 115/2022);

C. imprese diverse dalle precedenti, in presenza di determinate condizioni

(**artt. 3 e 4** del DL 21/2022, **art. 2** del DL 50/2022 e **art. 6** del DL 115/2022).

La seguente tabella riepiloga la misura dei crediti d'imposta in esame.

Soggetti beneficiari	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022
Imprese energivore	20%	25%	25%
Imprese non energivore	-	15%	15%
Imprese gasivore	10%	25%	25%
Imprese non gasivore	-	25%	25%

A. Imprese energivore

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivore) di cui al DM **21.12.2017** sono riconosciuti alcuni crediti d'imposta, in misura differente in relazione al primo, al secondo o terzo trimestre 2022.

Nozione di imprese energivore

Nel rinvio al **DM 21.12.2017**, le norme agevolative identificano le imprese a forte consumo di energia come quelle aventi i requisiti di cui all'art. 3 e, contestualmente, iscritte all'elenco CSEA di cui all'art. 6 co. 1 del citato DM.

Per imprese a forte consumo di energia (c.d. energivore) si intendono quindi le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti (art. **3** del DM 21.12.2017):

- operano nei settori dell'Allegato 3 alla comunicazione Commissione Europea n. **C(2014) 200/01** (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
- operano nei settori dell'Allegato 5 alla citata **comunicazione** (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore aggiunto lordo (VAL) ai sensi dell'art. **5** del DM 21.12.2017 non inferiore al 20%;
- non rientrano tra i precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ex **art. 39** del DL 83/2012.

Inoltre, l'art. 4 del DM identifica i requisiti di intensità di costo dell'energia elettrica rispetto al VAL (almeno il 20%) o rispetto al fatturato (almeno il 2%) che le imprese devono dimostrare di raggiungere per l'iscrizione all'elenco.

Per fruire del credito d'imposta in commento, oltre a possedere i requisiti di cui al citato art. 3, è necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell'elenco di cui all'art. 6 co. 1 del DM 21.12.2017 dell'anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione.

Qualora l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati (cfr. circ. Agenzia delle Entrate **n. 13/2022**, 1.1).

Rientrano nell'agevolazione anche le imprese energivore iscritte nell'elenco per l'anno 2022 con la "sessione suppletiva" e, conseguentemente, il credito d'imposta può essere fruito anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio 2022.

Primo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022 (**art. 15** del DL 4/2022). Tale agevolazione è riconosciuta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica (macrocategoria solitamente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia energia"), calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Secondo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% (in luogo del 20% inizialmente previsto) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (combinato disposto degli **artt. 4** del DL 17/2022 e **5** co. 1 del DL **21/2022**).

Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:

- l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
- il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Terzo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, qualora i costi per kWh

della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (**art. 6** co. 1 del DL 115/2022).

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso:

- l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
- il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

C. Imprese diverse da quelle energivore

Alle imprese diverse da quelle energivore ex DM **21.12.2017**,

- dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW,

sono riconosciuti specifici crediti d'imposta.

Secondo trimestre 2022

Viene riconosciuto un credito d'imposta

- pari al 15% (in luogo del 12% inizialmente previsto)
- della spesa sostenuta per l'acquisto (comprovato dalle relative fatture)
- della componente energetica
- effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.

Il credito d'imposta spetta:

- qualora il prezzo della componente energetica,
 - o calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022
 - o e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi,
- abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30%
- rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Terzo trimestre 2022

Il credito di imposta

- pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica,
- effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022,
- comprovato mediante le relative fatture d'acquisto,

il credito di imposta spetta:

- qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022,
- al netto delle imposte e degli eventuali sussidi,
- abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30%
- del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Comunicazione del venditore

Con:

- riferimento al credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022,
- nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019,
- il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente,
- **su richiesta dello stesso cliente**,
- una comunicazione nella quale è riportato:
 - il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
 - l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

[La medesima disposizione è prevista con riferimento al credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022.](#)

B. Imprese gasivore

Alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. "gasivore") sono riconosciuti alcuni crediti d'imposta, in misura differente in relazione al primo, al secondo o al terzo trimestre 2022 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n. **20**).

Nozione di imprese gasivore

Per imprese a forte consumo di gas naturale si intendono le imprese che congiuntamente:

- operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al DM 21.12.2021 n. **541**;
- hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'art. **3** co. 1 del

DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Primo trimestre 2022

Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre solare del 2022.

Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Secondo trimestre 2022

È previsto un credito d'imposta pari al 25% (in luogo del precedente 20% e del 15% inizialmente previsto) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022, dalle imprese gasivore.

Il credito d'imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Terzo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 2 del DL 115/2022).

C. Imprese diverse da quelle gasivore

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex **art. 5** del DL 17/2022, è previsto

Secondo trimestre 2022

un credito d'imposta

- pari al 25% (in luogo del precedente 20%)

- della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022.

Il credito d'imposta è riconosciuto

- a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale,
- calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME),
- abbia subito un incremento superiore al 30%
- del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Terzo trimestre 2022

Il credito d'imposta

- pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale,
- consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici),
- qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
- calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME),
- abbia subito un incremento superiore al 30%
- del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Comunicazione del venditore

Con riferimento

- al credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022,
- nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di gas dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019,
- il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta,
- invia al proprio cliente, **su richiesta del cliente stesso**,

una comunicazione nella quale è riportato:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;

l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

[La medesima disposizione è prevista con riferimento al credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022.](#)

Irrilevanza fiscale

Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rilevano ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli **artt. 61 e 109** co. 5 del TUIR.

Limite de "minimis" - Inapplicabilità

L'art. **40-quater** del DL 73/2022 convertito ha abrogato l'art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022, che prevedeva il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime "de minimis". Non è quindi più prevista alcuna disposizione che subordini i crediti d'imposta in esame al regime "de minimis".

Modalità di utilizzo

I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:

- **entro il 31.12.2022;**
- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'**art. 17** del DLgs. 241/97;
- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'**art. 1** co. 53 della L. 244/2007 e all'**art. 34** della L. 388/2000.

La seguente tabella riepiloga i codici tributo da utilizzare.

Codice tributo	Agevolazione
6960	Credito d'imposta per imprese energivore (I trimestre 2022)
6961	Credito d'imposta per imprese energivore (II trimestre 2022)
6962	Credito d'imposta per imprese gasivore (II trimestre 2022)
6963	Credito d'imposta per imprese non energivore (II trimestre 2022)
6964	Credito d'imposta per imprese non gasivore (II trimestre 2022)
6966	Credito d'imposta per imprese gasivore (I trimestre 2022)

I crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati siano:

- sostenute nel trimestre di riferimento, ai sensi dell'**art. 109** del TUIR;
- documentate mediante il possesso della fattura di acquisto.

Cessione del credito d'imposta

I crediti d'imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie entro il 31.12.2022 :

- solo per intero (l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest'ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito);
- ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione;
- con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

Visto di conformità

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione.

Utilizzo da parte del cessionario

Il credito d'imposta deve essere utilizzato dal cessionario:

- entro il 31.12.2022;
- con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

I codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti d'imposta in compensazione nel modello F24 sono stati istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 12.7.2022 n. **38**. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di "bonus edilizi" di cui agli artt. 121 co. **4 - 6** e **122-bis** del DL 34/2020.

Comunicazione della cessione del credito

La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate:

- dal 7.7.2022 al 21.12.2022;
- in caso di obbligo di visto di conformità, soltanto dal soggetto che appone il visto; in alternativa, direttamente o tramite intermediari abilitati;
- mediante l'apposito modello approvato;
- utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Per ciascun credito d'imposta, il cedente può inviare una sola comunicazione di cessione, per l'intero ammontare del credito stesso.

I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena d'inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la "Piattaforma cessione crediti".

Cumulabilità con altre agevolazioni

I crediti d'imposta in esame sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Studio Dott. Begni & Associati